



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

Largo Mazzini n. 1 – 25048 EDOLO (BS)

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per l'igiene urbana

(ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° ____ del _____

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 FINALITA'	4
ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 4 PRINCIPI GENERALI	5
ART. 5 EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	5
ART. 6 DEFINIZIONI	6
ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	8

TITOLO II – CRITERI DI ASSIMILAZIONE

ART. 8 OGGETTI E SOGGETTI	9
ART. 9 TIPO DI ATTIVITA' ESERCITATA	9
ART. 10 ESCLUSIONI	10
ART. 11 LIMITI QUALITATIVI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AL PUBBLICO SERVIZIO	10
ART. 12 LIMITI QUANTITATIVI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AL PUBBLICO SERVIZIO	11
ART. 13 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI	12

TITOLO III – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

ART. 14 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI	12
ART. 15 SISTEMI DI RACCOLTA	12
ART. 16 NORME GENERALI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DOMICILIARE O "PORTA A PORTA"	13
ART. 17 RACCOLTA DIFFERENZIATA DIMICILIARE O "PORTA A PORTA"	13
ART. 18 NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DEL VERDE MEDIANTE CASSONETTI STRADALI	14
ART. 19 NORME GENERALI PER LA RACCOLTA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA	14
ART. 20 NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DI SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI PARTICOLARI	15
ART. 21 COMPOSTAGGIO DOMESTICO	15
ART. 22 FREQUENZA E ORARIO DEL SERVIZIO	15
ART. 23 PESATURA DEI RIFIUTI	15
ART. 24 TRASPORTO	16
ART. 25 SMALTIMENTO FINALE	16

TITOLO IV – GESTIONE RIFIUTI CIMITERIALI E DA SPAZZAMENTO STRADE

ART. 26 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	16
ART. 27 RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE	16
ART. 28 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	17
ART. 29 INSTALLAZIONE ED USO DEI CONTENITORI PORTA RIFIUTI (CESTINI)	17
ART. 30 DOVERI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI	17
ART. 31 DOVERI DEI GESTORI DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	18
ART. 32 DOVERI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE	18
ART. 33 DOVERI DEGLI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	18
ART. 34 DOVERI DEI RESPONSABILI DI LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	18
ART. 35 DOVERI IN MATERIA DI PULIZIA DEI MERCATI	18
ART. 36 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI	19
ART. 37 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO	19
ART. 38 DOVERI DI PULIZIA AREE OCCUPATE DA CANTIERI	19
ART. 39 DOVERI DI PULIZIA TERRENI NON EDIFICATI	20
ART. 40 CAROGNE DI ANIMALI	20
ART. 41 POSSETTI STRADALI	20
ART. 42 RACCOLTA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	20
ART. 43 SGOMBERO NEVE	20

TITOLO VI – INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

ART. 44 INCENTIVI	21
ART. 45 RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINI CONOSCITIVI	21
ART. 46 OBBLIGHI DEI GESTORI INCARICATI DELL'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	21

TITOLO VII – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 47 REGIME SANZIONATORIO	21
------------------------------------	----

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 48 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	23
ART. 49 ENTRATA IN VIGORE	23

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il Comune di Edolo disciplina con il presente Regolamento la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. Lombardia n. 26/2003 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il presente Regolamento stabilisce inoltre le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Sono rimandate ad apposito separato Regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.

Art. 2 – Finalità.

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 al fine di stabilire:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/06;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) sempre del D. Lgs. 152/06;
- g) i comportamenti da seguire per garantire l'igiene ed il decoro del territorio comunale e la salvaguardia del paesaggio e dei siti di particolare interesse storico-culturale;

Art. 3 - Campo di applicazione

Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale, così come indicato nella planimetria allegata al presente Regolamento. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle proprie abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino punto di raccolta.

Il servizio disciplinato dal presente Regolamento è svolto con riferimento ai residenti e non residenti del Comune di Edolo utenti del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4 - Principi generali.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- b) la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
- c) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Sono vietati l'abbandono, il deposito o l'immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 5 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione.

Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.

Art. 6 – Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D. Lgs. n. 152/2006:

- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *rifiuto pericoloso*: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) *oli usati*: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) *rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) *auto compostaggio o compostaggio domestico*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) *produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) *detentore*: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- h) *commerciante*: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- i) *intermediario*: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- j) *prevenzione*: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- l) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera ff), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- m) *conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- n) *raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- o) *raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, piazzole ecologiche ecc.);
- p) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) *riutilizzo*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- r) *trattamento*: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

- s) *recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero;
- t) *riciclaggio*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione organica o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- u) *rigenerazione degli oli usati*: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione ed egli additivi contenuti in tali oli;
- v) *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- w) *gestione integrata dei rifiuti*: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera gg), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- x) *stoccaggio*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- y) *servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- z) *imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- aa) *imballaggio primario o imballaggio per la vendita*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- bb) *imballaggio secondario o imballaggio multiplo*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- cc) *imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- dd) *imballaggio riutilizzabile*: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- ee) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente comma, esclusi i residui della produzione.
- ff) *centro di raccolta*: area presidiata ed allestita, aperta in determinati orari, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.
- gg) *spazzamento delle strade*: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della

- neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- hh) *gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento;
- ii) *ecocalendario*: calendario contenente i giorni della raccolta delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 7 - Classificazione dei rifiuti.

Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate di seguito e conformi all'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006:

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Sono **rifiuti urbani ingombranti** i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta rifiuti.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

TITOLO II CRITERI DI ASSIMILAZIONE

Art. 8 - Oggetto e soggetti.

Il presente Titolo disciplina l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

Le disposizioni seguenti si applicano in via provvisoria fino al recepimento dei criteri qualitativi e quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato.

Possono conferire i rifiuti solo le attività produttive con sede operativa nel Comune di Edolo.
Devono inoltre essere rispettati i criteri di seguito elencati.

Art. 9 - Tipo di attività esercitata.

Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- a) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- b) rifiuti da attività commerciali;
- c) rifiuti da attività di servizio;
- d) rifiuti derivanti da attività sanitarie, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del DPR n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del DPR n. 254/2003:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del DPR n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del DPR n. 254/2003;
- e) rifiuti da attività agricole, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte nell'area di espletamento del servizio pubblico all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività

agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superficie dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

- f) rifiuti derivanti dalle superfici degli insediamenti industriali, limitatamente a quelli prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, aree di transito e stoccaggio con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

L'assimilazione avviene secondo i criteri qualitativi e quantitativi indicati negli artt. 11 e 12.

I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 10 – Esclusioni.

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
- d) non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003;
- e) siano classificati come pericolosi.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) rifiuti costituiti da pneumatici;
- b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- c) rifiuti di imballaggi terziari;
- d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

Art. 11 - Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 9 sono i seguenti:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) purché conferiti a raccolta differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica e cellophane;
 - cassette;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzata e simili;

- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'attività molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- b) il loro smaltimento negli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi non dia luogo ad emissione, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
- c) non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, a meno che non siano preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

Art. 12 - Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.

Per essere assimilabili i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche di cui agli articoli precedenti devono rispettare i seguenti criteri quantitativi:

10 Kg per metro quadro per anno di superficie tassata

Nel caso in cui vengano conferiti al servizio pubblico, in violazione del presente regolamento, quantità di rifiuti, assimilabili per qualità, superiori a quelle previste ai punti precedenti, il Comune potrà interrompere immediatamente il servizio e il produttore dei rifiuti sarà in ogni caso tenuto ad indennizzare il Comune delle maggiori spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti fino a tale data. Tale maggiore spesa è calcolata sul costo effettivo sostenuto dal Comune per lo smaltimento del materiale in questione.

Art. 13 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.

Allo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo la normativa vigente.

TITOLO III

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 14 - Modalità di conferimento dei produttori dei rifiuti urbani e assimilabili.

Competono ai produttori dei rifiuti urbani ed assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento e precisamente:

Utenze domestiche

- a) potranno usufruire sia del sistema di raccolta in vigore (raccolta domiciliare "porta a porta" e cassonetti stradali unicamente per i rifiuti vegetali) oppure in alternativa conferire i rifiuti recuperabili direttamente presso il centro di raccolta di Via Rassiche;
- b) i rifiuti "ingombranti" provenienti dalle utenze domestiche dovranno essere obbligatoriamente conferiti direttamente presso il centro di raccolta di Via Rassiche.
- c) i rifiuti inerti provenienti da piccole demolizioni domestiche dovranno essere conferiti al centro di raccolta di Via Rassiche (nei limiti quantitativi previsti dal centro di raccolta) anche mediante mezzi di terzi ma con la presenza del privato cittadino titolare dell'opera demolita;

Utenze non domestiche

- a) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani potranno usufruire del sistema vigente di raccolta domiciliare "porta a porta" oppure conferire i rifiuti recuperabili direttamente presso il centro di raccolta di Via Rassiche.

Art. 15 - Sistemi di raccolta.

In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:

- a) *raccolta domiciliare o "porta a porta"*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione;
- b) *raccolta con contenitori stradali del verde*: raccolta tramite appositi contenitori posizionati lungo la pubblica via;
- c) *raccolta presso il centro di raccolta*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
- d) *raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari*;
- e) *compostaggio domestico*;

Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

Art. 16 - Norme generali per la raccolta indifferenziata domiciliare o "porta a porta".

I rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata devono essere conferiti dal produttore in sacchi chiusi a perdere a carico dell'utenza e il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo pubblico.

L'utente dovrà esporre, sulla pubblica via, in prossimità dell'ingresso alla propria proprietà, i rifiuti dei quali chiede lo smaltimento nei giorni ed orari che verranno indicati dal soggetto gestore.

Qualora il sacco risulti danneggiato e il rifiuto disperso a terra, il Comune (anche tramite il Gestore) segnalerà il fatto all'utente avvisando che potranno essere attivati sistemi di rilevazione per l'individuazione delle responsabilità.

I sacchi dovranno essere esposti in prossimità degli ingressi alla proprietà privata assicurandosi che gli stessi non costituiscano intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi e rispettando i seguenti orari:

- a) dopo le ore **20,30** del giorno antecedente il giorno fissato per il ritiro,
- b) dopo le ore **19,00** del giorno antecedente il giorno fissato per il ritiro **esclusivamente per le attività commerciali;**
- c) entro le ore **6,00** del mattino del giorno fissato per il ritiro .

Il servizio è garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree e/o strade private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto ed a condizione che le aree garantiscano la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e qualora il gestore acconsenta al ritiro presso suddetta area.

I sacchi che presentano all'interno materiale non conforme (rifiuto recuperabile) non verranno ritirati. Il Gestore del servizio dovrà dare avviso di ciò all'utente lasciando specifica comunicazione. Qualora l'utente non risulti individuabile, lascerà la comunicazione sul sacco non ritirato.

E' vietato collocare all'interno dei sacchi rifiuti liquidi, taglienti o acuminati, materiali in combustione. E' altresì vietato riempire i sacchi oltre 25 kg di peso.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

Art. 17 - Norme generali per la raccolta differenziata domiciliare o "porta a porta".

I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizione previste per le singole frazioni di rifiuto.

L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti.

Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo (fanno eccezione carta e cartoni che comunque andranno posizionati avendo cura che gli stessi non si disperdano nell'ambiente).

Qualora il contenitore risulti pieno e/o rifiuto a terra, il Comune (anche tramite il Gestore) segnalerà il fatto all'utente avvisando che potranno essere attivati sistemi di rilevazione per l'individuazione delle responsabilità.

L'utente dovrà esporre, sulla pubblica via, in prossimità dell'ingresso alla propria proprietà, i contenitori dei quali chiede lo svuotamento nei giorni ed orari che verranno indicati dal soggetto gestore.

I contenitori dovranno essere esposti in prossimità degli ingressi alla proprietà privata assicurandosi che gli stessi non costituiscano intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi e rispettando i seguenti orari:

- a) dopo le ore **20,30** del giorno antecedente il giorno fissato per il ritiro,
- b) dopo le ore **19,00** del giorno antecedente il giorno fissato per il ritiro **esclusivamente per le attività commerciali;**
- c) entro le ore **6,00** del mattino del giorno fissato per il ritiro.

Il servizio è garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree e/o strade private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto ed a condizione che le aree garantiscano la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e qualora il gestore acconsenta al ritiro presso suddetta area.

Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utente.

I contenitori che presentano all'interno materiale non conforme non verranno ritirati. Il Gestore del servizio dovrà dare avviso di ciò all'utente lasciando specifica comunicazione. Qualora l'utente non risulti individuabile, lascerà la comunicazione sul contenitore non ritirato.

E' vietato collocare all'interno dei sacchi rifiuti liquidi, taglienti o acuminati, materiali in combustione. E' altresì vietato riempire i sacchi oltre 25 kg di peso.

E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento.

Il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà l'addebito da parte dell'Ufficio Tributi del Comune all'utente del costo relativo all'acquisto del contenitore.

Nel caso di una nuova utenza il cittadino dovrà provvedere a ritirare presso il Comune di Edolo, Ufficio Protocollo il kit della raccolta. Le nuove utenze riceveranno kit dei bidoni per la raccolta differenziata e una fornitura di sacchi biodegradabili.

In caso di rottura dei contenitori rigidi l'utente dovrà recarsi presso il Comune di Edolo, Ufficio Protocollo restituendo i contenitori rotti, adeguatamente puliti e disinfettati, e ritirando i contenitori nuovi.

In caso di smarrimento o furto dei contenitori l'utente dovrà recarsi presso il Comune di Edolo, Ufficio Protocollo e ritirare i nuovi contenitori previo pagamento del costo di acquisto dei contenitori stessi.

Art. 18 - Norme generali per la raccolta del verde mediante cassonetti stradali.

Gli utenti del servizio devono conferire i rifiuti vegetali (residui di potatura e sfalcio di giardini, orti o aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati) negli appositi cassonetti predisposti lungo le pubbliche vie evitando di collocare all'interno sacchi o altri imballaggi.

Non è consentito collocare rami di dimensioni superiori a quelle dei contenitori ed è vietato collocare rifiuti vegetali al di fuori dei cassonetti.

È vietato altresì spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione.

Art. 19 - Norme generali per la raccolta presso il centro di raccolta.

Gli utenti del servizio possono conferire i rifiuti presso il centro di raccolta del Comune di Edolo negli orari di apertura al pubblico.

Art. 20 - Norme generali per la raccolta di specifiche categorie di rifiuti particolari:

a) Carta e cartone presso grossi produttori

La raccolta di carta e cartone presso i grossi produttori autorizzati dal comune (supermercati, negozi di alimentari, ecc...) avviene mediante raccolta manuale con il metodo "porta a porta". La carta/cartone deve essere posizionata sulla pubblica via, nel giorno stabilito. Il ritiro avviene con frequenza settimanale secondo l'ecocalendario definito.

E' vietato posizionare la carta e il cartone prima delle ore 12.00 del giorno fissato per il ritiro. Il tutto dovrà essere assemblato in modo da evitare dispersione di rifiuti nell'ambiente.

b) Altre tipologie

Altre tipologie di rifiuti potranno essere raccolte secondo i criteri e le modalità definite con il gestore e che verranno comunicate alla popolazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento. Vanno in ogni caso rispettate le norme generali di tutela dell'igiene e sicurezza.

Art. 21 - Compostaggio domestico.

L'utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità. Il luogo ove avviene dovrà perciò essere ben definito, nei pressi dell'abitato di Edolo, verificabile e accessibile tutto l'anno.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.

I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti tramite il servizio "porta a porta".

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

Art. 22 - Frequenza e orario del servizio.

Il servizio di raccolta domiciliare o "porta a porta" viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito Ecocalendario che il Comune definisce in accordo con il soggetto Gestore ogni anno.

Per il servizio di raccolta dei cassonetti stradali e di servizi particolari la frequenza viene definita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie al fine di evitare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.

Art. 23 - Pesatura dei rifiuti.

Le modalità di valutazione dei quantitativi di rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva valutazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.

Il Gestore mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

Art. 24 – Trasporto.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie come da D.Lgs 152/2006.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

Il Gestore del servizio deve provvedere all'inizio dell'incarico e ad ogni aggiornamento a trasmettere al Comune copia dell'autorizzazione al trasporto di rifiuti rilasciata dall'Autorità competente.

Art. 25 - Smaltimento finale.

Il Gestore provvede allo smaltimento finale dei rifiuti, conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, presso gli impianti di smaltimento debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali come da D.Lgs 152/2006 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI E DA SPAZZAMENTO STRADE

Art. 26 - Gestione dei rifiuti cimiteriali.

I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Il custode del cimitero vigilerà sul corretto smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto della normativa specifica in materia.

Art. 27 - Rifiuti da spazzamento strade.

Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.

Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:

- a) le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
- b) i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
- d) le aree esterne al cimitero;
- e) le aree monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
- f) le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico;

g) le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Le aree pubbliche e private adibite ad uso pubblico per le quali sia stata concessa dal Comune la chiusura con l'apposizione di cancello e/o di qualsiasi strumento idoneo a limitare il libero accesso, non sono assoggettate al servizio pubblico di spazzamento, pulizia e raccolta dei rifiuti.

Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 28 - Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni.

I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante il Gestore.

Le modalità di espletamento del servizio viene stabilito dal Comune in accordo con il Gestore, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 29 - Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti (cestini).

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti (cestini), assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

E' vietato introdurre o posizionare nei pressi di tali cestini i rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

È vietato altresì danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare i cestini, nonché eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.) salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 30 - Doveri degli utenti di spazi pubblici.

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni (cestini) correttamente differenziati.

Art. 31 - Doveri dei gestori delle aree esterne a pubblici esercizi.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti pertinenti all'area. Tali rifiuti, per effetto della concessione, sono ad ogni effetto "rifiuti dell'utenza non domestica" e dovranno essere conferiti al servizio di raccolta secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 32 - Doveri di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.

Laddove presenti sarà possibile l'utilizzo degli appositi Dogy box comunali.

Art. 33 - Doveri degli organizzatori di manifestazioni pubbliche.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti:

- a) a far pervenire al Comune, ufficio Tributi, almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
- b) a provvedere allo spazzamento e raccolta differenziata dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree utilizzate, o direttamente o mediante convenzione con il Gestore;
- c) a conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area utilizzata negli appositi contenitori preventivamente richiesti al Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, le operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata, saranno effettuate dal Comune medesimo o dal Gestore.

Art. 34 - Doveri dei responsabili di luna park, circhi e spettacoli viaggianti.

I responsabili dei luna park, circhi e spettacoli viaggianti sono tenuti a mantenere pulite le aree occupate dagli spettacoli durante e dopo l'uso.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività.

Art. 35 - Doveri in materia di pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi durante l'orario di svolgimento del mercato. Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e da ogni tipo di rifiuto. E' vietato il

conferimento dei rifiuti prodotti durante l'attività nei cestini portarifiuti stradali. E' severamente vietato lo sversamento di liquidi derivanti dalla cottura degli alimenti nei tombini comunali.

Art. 36 - Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune tramite il Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

E' vietato collocare i rifiuti derivanti da tali attività all'interno dei contenitori per rifiuti urbani esterni (cestini).

Art. 37 - Attività di volantinaggio.

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per attività politiche o sindacali, per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale e da Aziende Partecipate o da altri Enti pubblici alla cittadinanza o all'utenza, per manifestazioni promosse da organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il volantinaggio effettuato tramite inserimento di volantini nelle cassette delle lettere posizionate all'esterno di abitazioni private deve essere svolto in modo che la pubblicità sia inserita in modo ordinato all'interno della cassetta delle lettere e il proprietario dell'abitazione deve provvedere a svuotare periodicamente la cassetta in modo da evitare che la pubblicità si riversi sulla pubblica via.

Art. 38 - Doveri di pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri.

Le imprese che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico sono tenute, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio posizionando protezioni adeguate atte ad evitare sversamenti su suolo, attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene l'Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta.

In ogni caso è vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione .

Art. 39 - Doveri di pulizia di terreni non edificati e pertinenze ad attività artigianali.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti.

In caso di scarico abusivo di rifiuti anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario è obbligato in solido con chi abbia la disponibilità del terreno e con chi abbia effettuato lo scarico dei rifiuti alla rimozione e conferimento dei rifiuti abusivamente immessi nonché alla riduzione in pristino dei luoghi.

È altresì fatto obbligo ai proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di aree adiacenti ad attività artigianali, di provvedere alla pulizia delle suddette aree.

Art. 40 - Carogne di animali.

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni stabilite dalla A.S.L. competente.

Art. 41 - Pozzetti stradali.

Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Art. 42 - Raccolta da parte di Associazioni di volontariato.

Le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previo parere dell'ente gestore ed assenso del Comune.

Art. 43 - Sgombero neve

In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza interessata dal traffico veicolare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.

Le modalità di effettuazione del servizio da parte di un soggetto Gestore del servizio sono eventualmente stabilite dal contratto di servizio.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, i conduttori di esercizi pubblici, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone, animali e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione delle neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso

di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione alla Polizia Locale.

I canali di gronda ed i pluviali delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

TITOLO VI INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

Art. 44 – Incentivi.

Al fine di incentivare le raccolte differenziate dei materiali, è possibile prevedere appositi incentivi e sistemi premianti per le utenze da stabilire con apposita deliberazione di Giunta comunale.

Art. 45 - Raccolte differenziate a fini conoscitivi.

Mediante ordinanza del Sindaco possono essere attivate forme sperimentali di raccolta differenziata, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 46 - Obblighi dei Gestori incaricati dell'esercizio delle raccolte differenziate.

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- a) alla manutenzione e pulizia dei contenitori stradali e all'asporto di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- b) alla rimozione dei rifiuti abbandonati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ogniqualvolta se ne presenti la necessità;
- c) ad inoltrare periodicamente un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

TITOLO VII DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 47 - Regime sanzionatorio.

Per le violazioni alle disposizioni del Presente Regolamento – ove non costituiscano reato o violazione del D.Lgs. 152/06 o di altre normative di settore – si applica, nel rispetto dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nelle aree servite dalla raccolta domiciliare o porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del Condominio.

Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in sede civile/penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge o del presente regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il Gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o materiali ed attrezzature di proprietà del gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Locale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.S.L., dell'Arpa e le Forze di Polizia.

Di seguito sono elencate le violazioni principali al presente regolamento:

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Conferimento di rifiuti differenziati e indifferenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e da attività non insediate nel territorio comunale e che comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	€. 50,00	€. 500,00
Mancato rispetto delle frequenze, degli orari e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite dal presente regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso	€. 50,00	€. 500,00
Introduzione in sacchetti o contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, materiali taglienti o acuminati o superare i 25 kg di peso.	€. 50,00	€. 500,00
Danneggiare le attrezzature del servizio gestione rifiuti	€. 50,00	€. 500,00
Non mantenere in buono stato i contenitori per la raccolta differenziata e non provvedere alla loro pulizia	€. 50,00	€. 500,00
Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione rifiuti	€. 50,00	€. 500,00
Spostare i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti	€. 50,00	€. 500,00
Conferire rifiuti speciali non assimilati nei contenitori per rifiuti urbani	€. 50,00	€. 500,00
Deporre qualsiasi rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente destinati	€. 50,00	€. 500,00
Violazione delle norme per i cassonetti stradali	€. 50,00	€. 500,00
Violazione delle norme relative ai cestini stradali	€. 50,00	€. 500,00
Mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento per utenti di spazi pubblici	€. 50,00	€. 500,00
Mancata pulizia dell'area esterna agli esercizi pubblici in concessione	€. 50,00	€. 500,00
Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€. 50,00	€. 500,00
Mancata pulizia dell'area al termine e durante le manifestazioni pubbliche	€. 50,00	€. 500,00
Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante e al	€. 50,00	€. 500,00

termine dell'utilizzo		
Mancata pulizia dell'area di posteggio entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali / collocazione dei rifiuti derivanti dall'attività nei cestini comunali/ sversamento di olio esausto nei tombini comunali	€. 50,00	€. 500,00
Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€. 50,00	€. 500,00
Mancata pulizia aree di cantiere	€. 50,00	€. 500,00
Mancata pulizia terreni non edificabili	€. 50,00	€. 500,00
Violazione delle norme previste dal presente Regolamento o da ordinanze sindacali in materia di sgombero neve	€. 50,00	€. 500,00
Ogni altra violazione al presente Regolamento, ove non costituisca reato e non costituisca violazione di altre Leggi speciali autonomamente sanzionate	€. 50,00	€. 500,00

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 48 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 49 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

